

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ FALLITA: CAUSE E CONSEGUENZE

di ALESSANDRO DI MAJO
Prof. Università "Roma Tre"
Avv. del Foro di Roma

Sommario: 1. La sentenza n. 9100/2015 delle Sezioni Unite della Cassazione ed il contrasto in giurisprudenza in tema di responsabilità degli amministratori di società fallita e quantificazione del danno. -2. Osservazioni alla sentenza n. 9100/2015 delle S.U. Cass.ne.

1. La sentenza n. 9100/15 delle Sezioni Unite della Cassazione ed il contrasto in giurisprudenza in tema di responsabilità degli amministratori di società fallita e quantificazione del danno

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale sulla questione se, nei giudizi sulla responsabilità degli amministratori di società fallita, sia corretto, in mancanza di prova contraria, quantificare il danno ricorrendo allo sbilancio tra attivo e passivo, c.d. *deficit* fallimentare.

Pronuncia significativa quella delle S.U. Civ. della Cassazione, n. 9100 del 6 maggio 2015, nella misura in cui essa, in occasione di un tema assai caldo e discusso, come quello della addebitabilità al comportamento degli amministratori di società fallita del danno costituito dal c.d. *deficit* fallimentare, si sforza, con i necessari *distinguo*, di portare ordine e chiarezza, ove invece a prevalere, nei giudizi di merito e di legittimità, sono state sovente motivazioni generiche, spesso non supportate dal

rispetto di rigorosi principi, come quello sull'onere della prova circa la concreta incidenza causale della *mala gestio* dell'amministratore (¹).

Opportunamente la questione era stata sollevata da una ordinanza della Corte di Cassazione (²), la quale, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, aveva ritenuto fonte di perplessità le soluzioni adottate dai giudici di legittimità e di merito che sovente, attraverso presunzioni non scarsamente fondate, giungono a by-passare i principi sulla responsabilità contrattuale. E tale è indubbiamente quella soluzione la quale ha ritenuto che lo stesso sbilancio tra l'attivo e il passivo fallimentare possa considerarsi effetto e/o risultato del disordine nella contabilità sociale e cioè della violazione dell'obbligo facente carico all'amministratore di tenere regolarmente le scritture contabili (³).

¹ Si è proceduto ad una inversione dell'*onus probandi* circa il nesso di causalità tra l'atto illecito ed il danno, addossando ai convenuti (ad es. amministratori e sindaci) l'onere di superare la prova conseguita in via logica e, quindi, di dimostrare che, in realtà, il loro comportamento omissivo non ha causato alcun danno alla società ed ai creditori (Cfr.: App. Milano, 27 novembre 2014, in www.iusexplorer.it/Dejure; App. Torino, 31 dicembre 2012, in *Fall.*, 2013, 372; App. Milano, 6 giugno 2007, *ivi*, 2007, 1486; App. Milano 9 ottobre 1984, in *Soc.*, 1985, 177; Trib. Parma, 5 febbraio 2014, in www.iusexplorer.it/Dejure; Trib. Milano, 31 gennaio 2014, in *Fall.*, 2014, 597; Trib. Milano, 9 aprile 2013, in *Giur. mer.*, 2013, n.6, 1308. Per la giurisprudenza di legittimità cfr: Cass. 4 aprile 2011, n. 7606; Cass. 11 marzo 2011, n.5876; Cass.11 novembre 2010, n. 22911; Cass. 29 ottobre 2008, n. 25977; Cass. 4 aprile 1998, n. 3483; Cass. n. 14 marzo 1985, n. 1981; Cass. 20 luglio 1980, n. 4891).

² Cfr. Cass., I sez. civ., ord., 3 giugno 2014, n. 12366, in www.giustiziacivile.com, con nota di Al. di Majo e, *ivi*, con nota di L. Jeantet e L. Martino nonché in *Soc.*, 2015, 153, con nota di Campanile, e in *Giur. comm.*, 2015, II, 118, con nota di Fotticchia.

³ Per la giurisprudenza di legittimità cfr.: Cass. 4 aprile 2011, n. 7606; Cass. 11 marzo 2011, n. 5876; Cass.8 luglio 2009, n. 16050; Cass. 5 giugno 2009, n. 12992; Cass. 8 febbraio 2000, n. 1375; Cass. 17 settembre 1997, n. 9252; Cass. 19 dicembre 1985, n.6493; Cass. 9 luglio 1979, n. 3925; Cass. 23 giugno 1977, n. 2671. Per la giurisprudenza di merito cfr: App. Milano, 27 novembre 2014, cit.; App. Milano, 6 giugno 2007, in *Fall.*, 2007, 1486; App. Bologna 5 febbraio 1997, in *Foro it.*, 1997, I, 2284; Trib. Parma, 5 febbraio 2014, in www.iusexplorer.it/Dejure; Trib. Milano, 31 gennaio 2014, in *Fall.*, 2014, 597; Trib. Milano, 9 aprile 2013, cit.; Trib. Venezia 26 marzo 2009, in *Fall.*, 2010, 121; Trib. Milano 14 novembre 2006, *ivi*, 2007, 220; Trib. Milano 7 ottobre 2005, in *Giur. it.*, 2006, 978; Trib. Milano 14 dicembre 2000, in *Fall.*, 2001, 483; Trib. Torino 18 maggio 1999, *ivi*, 1999, 1162; Trib. Milano 14 gennaio 1999,

2. Osservazioni alla sentenza n. 9100/2015 delle S.U. della Cassazione

La sentenza, che qui si commenta, ritiene di dover partire da lontano e/o meglio dai principi che riguardano l'inadempimento della obbligazione, quale fonte di responsabilità per danno ex art. 1218 c.c. Ed è in tale ambito che si richiama il concetto di "*inadempimento efficiente*". E' tale quello richiamato in precedenza dalla stessa Cassazione (⁴), quello e solo quello "che costituisce causa efficiente del danno", ove appunto la valutazione di "efficienza" è nella stessa allegazione di colui che agisce e ciò a prescindere dal rispetto dell'onere della prova che seguirà.

In buona sostanza, la corretta sequenza del giudizio di responsabilità (contrattuale) richiede che, nella confusa congerie degli obblighi (generici e specifici) facenti capo all'amministratore, abbiano già, in prima battuta, a distinguersi opportunamente obblighi e

ivi, 1999, 573. Il parametro [differenza tra l'attivo e il passivo] è stato criticato da parte di altra giurisprudenza, sostenendo che "all'amministratore deve fare carico solo ed esclusivamente il danno che risulti quale «*conseguenza immediata e diretta*» delle commesse violazioni nella misura equivalente al detrimento patrimoniale, effetto della sua condotta illecita: Cass. 11 luglio 2013, n.17198; Cass. 4 luglio 2012, n. 11155; Cass. 11 novembre 2010, n. 22911; Cass. 29 ottobre 2008, n. 25977; Cass. 23 giugno 2008, n. 17033; Cass. 23 luglio 2007, n. 16211; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032; [Cass. 8 febbraio 2005, n. 2538](#); [Cass. 24 marzo 1999, n. 2772](#); [Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488](#); [Cass. 17 settembre 1997, n. 9252](#); App. Torino 12 gennaio 2009, in *Fall.*, 2010, 35, con nota di Finardi; Trib. Napoli 9 aprile 2008, *ivi*, 2008, 975; Trib. Salerno, 12 febbraio 2008, in [www.iusexplorer.it/Dejure](#); [Trib. Milano 24 gennaio 2007](#), in *Fall.*, 2007, 470; [Trib. Salerno 25 ottobre 2006](#), *ivi*, 2007, 109; [Trib. Salerno 14 luglio 2006](#), *ivi*, 2006, 1456; Trib. Roma 31 maggio 2001, *ivi*, 2001, 1401; Trib. Milano 22 gennaio 2001, *ivi*, 2001, 598; Trib. S. M. Capua Vetere, 23 maggio 2000, in *Riv. not.* 2003, 458, con nota di Pastore. In alcuni casi la giurisprudenza è ricorsa a criteri diversi, per esempio, comparando "*i netti patrimoniali*" individuati nei diversi momenti dell'evoluzione dell'attività sociale vietata (cfr.: [App. Torino 12 febbraio 2009](#), in *Fall.*, 2009, 1003; Trib. Prato 25 settembre 2012, in *Riv. dott. comm.*, 2013, n. 4, 953; [Trib. Genova 24 novembre 1997](#), in *Fall.*, 1998, 843) o rifacendosi alle perdite determinatesi dopo le violazioni commesse (cfr.: Trib. Salerno, 3 maggio 2011, in [www.iusexplorer.it/Dejure](#); Trib. Torino 10 febbraio 1995, in *Fall.*, 1995, 1150 con nota di Gaffuri).

⁴ Cfr. Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 577, in *Giust. civ.*, 2009, 11, I, 2532, in *Giur.it*, 2008, 1653, con nota di Ciatti e *ivi*, 2008, 2197, con nota di Corsi, in *Foro it.*, 2008, 2, I, 455 e in *Il Civilista* 2008, 11, 86, con nota di Pulice.

conseguenti comportamenti, "qualificati" in ordine alla loro *efficienza causale*, rapportati al danno di cui si chiede il risarcimento. Nè si tratta di un passaggio meramente teorico, tale da definirsi *inutile* a fronte del concreto e successivo dispiegarsi dell'onere della prova (sul nesso di causalità tra inadempimento e danno), giacchè invece esso si palesa necessario, proprio a fronte della distanza e/o distacco, sia logico che normativo, esistente tra un danno che si definisce "tombale", quale lo sbilancio che ha determinato il fallimento della società, e la violazione addebitata all'amministratore, quale (presunta) fonte di esso.

Adottato allora un tale angolo visuale, può cominciare a chiedersi in qual modo e forma una violazione di obblighi possa costituire inadempimento "efficiente" ai fini dello sbilancio tra attivo e passivo fallimentare e cioè dell'intero "*deficit* fallimentare". E la risposta è che a rappresentare inadempimento "efficiente" non potrebbe che essere in via logica una violazione del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa, "così generalizzata da far pensare che proprio a cagione di essa l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore" (così la sentenza in commento). Ma ecco che la risposta della Cassazione è negativa, nel giudicare che "una tale ampiezza di effetti dell'inadempimento allegato non sia neppure teoricamente concepibile" nonchè "priva di ogni base logica".

La ragione è che un siffatto giudizio sarebbe per definizione contrastato dalla stessa natura dell'attività di impresa, di per sé connotata dal rischio di possibili perdite. In buona sostanza resta sempre

indimostrato che, se anche si fosse ben gestita la società, l'insolvenza di essa non si sarebbe verificata.

Ma così proseguendo, se l'addebitare l'insolvenza della società alla violazione del generale dovere di diligenza nella gestione dell'impresa appare conseguenza non condivisibile *per eccesso*, altrettanto non condivisibile (ma) *per difetto* sarebbe l'addebitare l'insolvenza della società alla violazione di ben più specifici doveri. E viene in questione per tale aspetto proprio l'omissione nella tenuta delle scritture contabili. Su tale omissione si è verificata la facile convergenza dei giudizi di merito, in ordine all'inadempimento c.d. "efficiente". E ciò si spiega perchè trattasi di obbligo specifico, di agevole e sicuro accertamento, che genera la facile presunzione che proprio il disordine nella gestione contabile della impresa possa essere stata la causa efficiente del dissesto di essa. Com'è noto, nei giudizi di merito, si è fatto anche ricorso ad una valutazione equitativa sulla prova del danno ma erroneamente ritenendo che la valutazione "equitativa" del danno potesse anche aver riguardo al nesso di causalità tra l'inadempimento dell'amministratore e il danno subito dalla società ⁽⁵⁾.

La Cassazione fa *tabula rasa* di tali argomenti. Ed ha compito facile, almeno in sede logica.

La circostanza che il mancato rinvenimento delle scritture contabili, se avesse reso sicuramente più facile il compito del curatore di rovistare "nei trascorsi" della società, così da individuare comportamenti

⁵ Cfr.: Trib. Milano, 7 giugno 2001, in *Fall.*, 2001, 1185; Trib. Milano 22 gennaio 2001, *ivi*, 2001, 598; Trib. Catania, 5 novembre 1999, in *Giur. comm.*, 2001, 510.

non corretti e illegittimi dell'amministratore, non è certo tale da potersi considerare la fonte del dissesto della società. "La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina" (così la sentenza in commento).

Non si può dare torto ad una siffatta argomentazione, la cui forza persuasiva è prima in sede logica che normativa. E, in realtà, la debolezza della soluzione, pur adottata in molti giudizi di merito (⁶), è che in mancanza di altri argomenti probanti, si sia fatto ricorso all'unico elemento disponibile e cioè di disordine nella gestione contabile dell'impresa, per addebitare all'amministratore il danno da essa subito.

Alquanto provocatoriamente la sentenza qui commentata parla di soluzione "punitiva" nei riguardi del comportamento dell'amministratore e/o meglio di danno ad esso addebitato a titolo di "pena", non sussistendo alcun nesso, né in senso logico né normativo, tra l'omissione della tenuta delle scritture contabili e il dissesto della società. Né, in ogni caso, tale omissione potrebbe indurre a ritenere giustificata l'inversione dell'onere della prova e ciò a motivo della maggiore "vicinanza" (delle disponibilità o riferibilità) della prova alla sfera dell'amministratore. Ma ciò si ritiene principio non invocabile nella fattispecie, giacché si darebbe per dimostrato proprio quello che si dovrebbe dimostrare e cioè che quella della tenuta delle scritture contabili sia di per sé circostanza avente, in ipotesi, valore di "inadempimento efficiente" al fine della prova del nesso di causalità. Ma è ciò che già si è escluso a priori, onde non si può far

⁶ V. nota n. 3.

rientrare sotto l'aspetto della inversione dell'onere della prova quanto si è escluso a livello di qualificazione dell'"inadempimento efficiente".

Vero invece che la circostanza dell'omissione delle scritture contabili potrà essere valutabile in altra sede e cioè in quella della valutazione "equitativa" del danno (⁷), ove però il danno sia certo ma non "nel suo preciso ammontare" e sempre ove ricorrano le particolari condizioni che giustificano tale valutazione (art. 1226 c.c.).

In definitiva, se codesta è la prospettazione che le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito dello "stato dell'arte" con riguardo alla responsabilità degli amministratori di società fallita e alla addebitabilità ad essi del dissesto della società, non può che condividersi l'indirizzo che invita al rigoroso rispetto dei principi sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per i danni conseguenti (art. 1218 c.c.). Detti principi non sempre risultano rispettati nei giudizi di merito (⁸), perchè tendenti a ravvisare, nell'amministratore della società, l'unico ed esclusivo "capro espiatorio" del dissesto della società.

Ma con ciò trascurando come tanto l'allegato inadempimento riferito al dovere di diligenza nella gestione dell'impresa quanto quello degli obblighi più specifici che incombono all'amministratore (come quello della regolare tenuta delle scritture contabili), di per se vanno qualificati, in primo luogo, quali "inadempimenti efficienti", prima in

⁷ Cfr. sul punto: Cass. 11 luglio 2013, n. 17198; Cass. 4 luglio 2012, n. 11155; Cass. 5 giugno 2009, n. 12992; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032; Cass. 8 febbraio 2005, n. 2538; App. Catania, 30 giugno 2015, in www.ilcaso.it; App. Roma 14 marzo 2000, in *Gius.*, 2000, 1879 e in *Soc.*, 2000, 969, con nota di Cupido; Trib. Milano, 31 gennaio 2014, in *Fall.*, 2014, 597; Trib. Salerno 9 aprile 2009, in www.iusexplorer.it/Dejure, 2009; Trib. Milano, 5 marzo 2009, *ivi*; Trib. Bologna 22 maggio 2007, in *Guida al Dir.*, 2007, n. 42, 82.

⁸ V. nota n.3.

senso logico che normativo, al fine della prova del dissesto della società e comunque del pregiudizio subito da essa. E, solo a seguito di ciò, va in concreto dimostrata la loro efficienza causale, attraverso la prova della reale concatenazione causale tra i fatti addebitati agli amministratori, pur individualmente accertati, e il dissesto della società.

Ove ciò si trascuri, per arrivare ad approssimativi giudizi che, accertati gli inadempimenti (siano, essi, rispetto a più generali doveri come ad obblighi specifici), ne facciano discendere automaticamente le relative "conseguenze" pregiudizievoli, è fare opera di deroga ai principi. Può richiamarsi quel metodo che viene definito di governo "delle conseguenze", ove siano quest'ultime a decidere (del merito) della responsabilità del soggetto, risalendo dunque dalle "conseguenze" alle "cause".